

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

AI SENSI DEL D.M. N. 226 DEL 14 dicembre 2021

*Emanato con D.R. n. 138 del 07/03/2022*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA



## Indice

ART. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati.....	2
ART. 2 - Obiettivo dei Corsi.....	2
ART. 3 - Requisiti per l'accreditamento.....	2
ART. 4 - Valutazione dei requisiti d'idoneità.....	3
ART. 5 - Attivazione corsi.....	3
ART. 6 - Istituzione.....	4
ART. 7 - Organi.....	4
ART. 8 - Durata dei corsi e Requisiti di ammissione.....	6
ART. 9 - Procedura di selezione.....	6
ART. 10 - Commissione giudicatrice per la procedura di selezione.....	7
ART. 11 - Contributi e borse di studio.....	8
ART. 12 - Diritti e doveri dei dottorandi.....	9
ART. 13 - Redazione della Tesi e Esame finale.....	11
ART. 14 - Procedura conseguimento titolo.....	11
ART. 15 - Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	12
ART. 16 - Internazionalizzazione e co-tutela tesi.....	13
ART. 17 - Certificazione Doctor Europaeus.....	14
ART. 18 - Norme transitorie ed entrata in vigore.....	14

### **ART. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in conformità all'art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, al Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con DM n. 45 dell'8 febbraio 2013, alla nota MIUR n. 12835 del 18/05/2016, e al *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati* emanato con DM n. 226 del 14 dicembre 2021 e pubblicato sulla G.U. n. 308 del 29/12/2021.

### **ART. 2 - Obiettivo dei Corsi**

Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere e presso soggetti pubblici e privati. Fornisce inoltre competenze qualificanti nell'esercizio delle libere professioni contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e della Ricerca e costituisce il terzo livello della formazione universitaria.

### **ART. 3 - Requisiti per l'accreditamento**

1. L'Università Suor Orsola Benincasa attiva corsi di dottorato di ricerca previo Accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR ai sensi del DM n. 226/2021.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del DM n. 226/2021.
3. Le tematiche dei corsi di dottorato attivati dall'Università Suor Orsola Benincasa devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Possono riferirsi inoltre ad ambiti multidisciplinari e trasversali ai settori scientifici disciplinari se rispondenti a progetti di innovazione scientifica e tecnologica, secondo le linee programmatiche della ricerca scientifica dell'Università Suor Orsola Benincasa.
4. La richiesta di accreditamento dei corsi di dottorato che l'Università intende attivare, formulata ai sensi dell'art. 5 del DM n. 226/2021, deve rispondere ai Requisiti per l'Accreditamento dei corsi previsti dall'art. 4 del DM 226/2021.
5. Sono requisiti necessari per l'accreditamento:
  - a) la presenza di un Collegio di docenti composto da minimo 12 membri, di cui almeno la metà professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e la restante parte ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori;
  - b) il possesso, per i ricercatori appartenenti al collegio, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia; e per i professori appartenenti al collegio, di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
  - c) fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b), possono far parte del collegio nella misura massima di 1/3 della composizione complessiva esperti anche non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di qualificazione scientifica e professionale coerente con gli obiettivi del corso di dottorato;
  - d) per ciascun ciclo di dottorato, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre, escludendo dal computo le

borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021 da più enti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse di studio e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

- e) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
  - f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, dirette alla formazione disciplinare e interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
  - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
6. Per dottorati istituiti nell'ambito di convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati si rimanda al comma 2 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4 del DM n. 226/2021.
7. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

#### **ART. 4 - Valutazione dei requisiti d'idoneità**

1. Al Nucleo di Valutazione dell'Università compete la verifica, nel tempo, della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, effettuato annualmente dall'ANVUR.
2. Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige una relazione circa la permanenza di tali requisiti e circa il funzionamento dei Corsi attivati dall'Ateneo, che è trasmessa dal Rettore al Ministero.

#### **ART. 5 - Attivazione corsi**

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in convenzione con altre Università italiane ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale. Il Titolo accademico viene rilasciato dall'Università Suor Orsola Benincasa quale sede amministrativa dei corsi attivati.
2. In caso di corsi di dottorato in convenzione l'Università e i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM n. 226/2021.
3. L'Università, ai sensi dell'articolo 10 del DM 226/2021, può istituire, in qualità di sede amministrativa, corsi o curricula di Dottorato industriale in convenzione con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, impegnati in attività di elevata qualificazione.
4. Possono anche essere istituiti, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di posti necessario per l'attivazione del corso.
5. L'Università promuove e partecipa inoltre a dottorati istituiti da consorzi tra Università e/o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, al fine del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.
6. L'Università Suor Orsola Benincasa può partecipare secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 del DM 226/2021 all'attivazione di dottorati di interesse nazionale.

7. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei ed internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati (art.8 comma 5 DM 226/2021).

#### **ART. 6 - Istituzione**

1. La richiesta di istituzione di un Corso di dottorato deve essere inviata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva la richiesta di istituzione e attivazione e l'Università inoltra al Ministero la richiesta di accreditamento del corso di dottorato entro i termini indicati dal Ministero.
2. L'Università, a seguito di accreditamento da parte del Ministero, procede all'istituzione del corso di dottorato.
3. I corsi di dottorato dell'Università Suor Orsola Benincasa sono istituiti con Decreto Rettorale.
4. La proposta, rispondente ai requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, deve contenere:
  - a) la denominazione del corso di cui si chiede l'attivazione e la eventuale articolazione in curricula; la tipologia del dottorato (sede unica, in convenzione, in consorzio, dottorato internazionale...) e l'eventuale indicazione delle Università o degli enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che partecipano al progetto;
  - b) i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato;
  - c) i temi di ricerca, gli obiettivi formativi, e gli sbocchi professionali relativi al corso e/o ai singoli curricula;
  - d) i programmi didattici e di ricerca del corso e/o dei singoli curricula, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, dei relativi crediti formativi universitari, e dei risultati attesi, con la menzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti in cicli precedenti;
  - e) le modalità di ammissione al corso e/o ai singoli curricula e i titoli di accesso;
  - f) gli eventuali esiti occupazionali di quanti hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nel caso di richiesta di rinnovo di un corso di dottorato;
  - g) il numero dei posti, per ciascun corso e i posti senza borsa;
  - h) l'eventuale numero di posti riservati;
  - i) il numero delle borse richieste all'Ateneo, il numero presunto delle borse finanziate da altre Università o da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento delle borse stesse;
  - j) i nomi dei componenti del collegio dei docenti del corso con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza e del coordinatore, previa acquisizione di dichiarazione di non appartenere ad altro collegio di dottorato su base nazionale;
  - k) le strutture operative e scientifiche di riferimento;
  - l) le convenzioni con Università o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale;
  - m) le collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
  - n) un piano finanziario dal quale risulti la disponibilità di adeguate risorse economiche;
  - o) ogni ulteriore indicazione necessaria per la pubblicazione del bando di concorso.

#### **ART. 7 - Organi**

1. Gli organi del corso di dottorato sono il Coordinatore e il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore del corso è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti per

l'accesso alle funzioni di prima fascia; permane in carica per tre anni nel caso di professore di prima fascia; non vi è limite alla durata dell'incarico nel caso di professore di seconda fascia. In caso di cessazione anticipata, il collegio su convocazione del decano, provvede all'elezione del nuovo coordinatore. L'Università comunicherà all'ANVUR e al Ministero l'avvenuta sostituzione ai fini del mantenimento dei requisiti di accreditamento. Il coordinatore convoca e presiede il collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti. La funzione di Coordinatore può essere svolta in un solo collegio a livello nazionale.

3. Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di 12 componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Di questi, almeno la metà sono professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia; la restante parte sono ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. Nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, il collegio potrà essere composto anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. I ricercatori appartenenti al collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. Un docente esterno all'Università Suor Orsola Benincasa per poter far parte del Collegio dei docenti di un dottorato attivato dall'Università dovrà essere autorizzato dall'Ateneo di appartenenza. Possono inoltre far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
4. Sono compiti del Collegio:
  - a) programmare le attività didattiche e di ricerca del corso;
  - b) approvare il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
  - c) attribuire ogni anno i compiti didattici considerato che l'attività didattica e tutoriale certificata, svolta per il Corso, compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240/2010;
  - d) assegnare, entro tre mesi dall'inizio del corso, a ciascun dottorando un supervisore, e uno o più cosupervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo, con il compito di seguirne le attività di ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al supervisore può essere affiancato un supervisore esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa;
  - e) approvare la relazione annuale ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO;
  - f) stabilire i termini e le modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
  - g) trasmettere, ai competenti uffici amministrativi dell'Università, i verbali di ammissione dei dottorandi all'anno successivo e all'esame finale entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico;
  - h) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
  - i) deliberare i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato;
  - j) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione a stage e tirocini;
  - k) autorizzare l'eventuale attività lavorativa del dottorando che non dovrà, in ogni caso, incidere sul percorso formativo dello stesso;

- l) autorizzare il dottorando, sentito il supervisore, a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
  - m) autorizzare la sospensione dal Corso ai sensi dell'art 12 del presente Regolamento;
  - n) autorizzare il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
  - o) proporre al Rettore la nomina del Coordinatore;
  - p) in caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso, deliberare la nomina del nuovo Coordinatore;
  - q) approvare la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e di convenzioni di co-tutela.
5. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti dovrà essere integrata dalla partecipazione di una rappresentanza di massimo due dottorandi iscritti, senza diritto di voto.

#### **ART. 8 - Durata dei corsi e Requisiti di ammissione**

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale, salvo quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 226/2021.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati.
3. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano conseguito alla data di scadenza del bando la laurea specialistica/magistrale, conseguita ai sensi del DM 509/1999 e successive modifiche, il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 e al DM 270/2004 o analogo titolo accademico, conseguito all'estero, e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici italiani ai soli fini dell'ammissione alla selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione;
5. Per ciascun Corso può essere previsto, in misura non superiore a quelli attivati, un numero di posti riservati ai candidati risultati idonei nella procedura di selezione per l'ammissione al dottorato appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) titolari di assegno di ricerca, non più di due, a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del Corso di dottorato;
  - b) laureati in università estere;
  - c) laureati in università estere titolari di borse di studio di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
  - d) dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università Suor Orsola Benincasa abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato;
  - e) titolari di contratti di apprendistato.

#### **ART. 9 - Procedura di selezione**

1. Il bando per l'ammissione alla procedura comparativa di valutazione per l'accesso ai corsi di dottorato dell'Università Suor Orsola Benincasa è emanato dal Rettore con proprio Decreto.
2. L'avviso del bando è pubblicato sul sito web dell'Università, nonché sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
3. Il bando di concorso, redatto sia in italiano sia in inglese deve indicare:

- a) la denominazione del corso di dottorato e degli eventuali curricula;
- b) il numero complessivo e l'ammontare delle borse di studio;
- c) il numero complessivo dei posti senza borsa, fissato nella misura massima del 33% dei posti con borsa;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del art. 11 del presente Regolamento;
- e) il numero di borse di studio e posti senza borsa eventualmente riservato agli studenti laureati in Università estere;
- f) gli eventuali posti riservati ai titolari di assegni di ricerca a condizione che il progetto di ricerca sia compatibile con le tematiche e gli ambiti disciplinari del corso stesso;
- g) le modalità e i termini di partecipazione al concorso;
- h) le date delle prove di ammissione avente valore di convocazione;
- i) le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle prove;
- j) la tipologia dei titoli valutabili;
- k) la composizione della Commissione e i punteggi a disposizione della Commissione stessa;
- l) i termini e le modalità dell'accettazione e dell'iscrizione degli ammessi al corso di dottorato, fermo restando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza e la conseguente assegnazione dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

#### **ART. 10 - Commissione giudicatrice per la procedura di selezione**

1. La Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di valutazione per l'accesso al corso di dottorato è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso.
2. Il Collegio dei docenti può provvedere ad individuare anche due membri supplenti.
3. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria in caso di corsi attivati in convenzione con imprese.
4. In caso di corsi di dottorato multidisciplinari con la presenza di più curricula la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione in ogni caso dovrà essere composta da un numero dispari di docenti o ricercatori.
5. La Commissione avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. A conclusione delle procedure di selezione, la Commissione, sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige una graduatoria unica per l'ammissione al corso di dottorato.
8. Ciascuna prova d'esame si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad almeno i 7/10 del punteggio previsto per la prova specifica.
9. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso approvando la graduatoria generale di merito per l'ammissione al dottorato.
10. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d'età.



11. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione centrale. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990 a conclusione delle procedure di selezione

#### **ART. 11 - Contributi e borse di studio**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché il numero delle borse di studio assegnate ai Corsi, il loro ammontare e le modalità di erogazione. L'ammontare dei contributi è comprensivo del premio di assicurazione e dell'imposta di bollo al netto della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento.
3. Il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto ministeriale del 18 giugno 2008, pubblicato nella GU n. 241 del 14 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 del presente Regolamento, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
6. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità finanziaria dell'Università Suor Orsola Benincasa per gli stessi fini sempre che tale procedura sia compatibile con le regole previste per la gestione della singola borsa.
7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta alle ritenute previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modifiche, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
8. In caso di rinuncia agli studi da parte di un dottorando con borsa di studio, la borsa potrà essere riassegnata a un dottorando senza borsa dello stesso corso e dello stesso ciclo se tale procedura è compatibile con le regole previste per la gestione della singola borsa. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.
9. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, qualora venga superato in tale anno il limite di reddito indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
10. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito.
11. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo

il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.

12. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico. La rinuncia da parte di un dottorando senza borsa, successiva all'iscrizione al dottorato, non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
13. Il pagamento del contributo oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il dottorando non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione non può svolgere alcuna attività connessa al corso di dottorato al quale è iscritto e non può essere ammesso a sostenere l'esame finale.
14. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
15. I dottorandi titolari di una borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato.

#### **ART. 12 - Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità indicate dal Collegio dei docenti.
2. Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modifiche e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4 del DM 226/2021.
6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.
7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.



8. L'Università Suor Orsola Benincasa assicura ai dottorandi una rappresentanza nel Collegio di dottorato ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DM n. 226/2021.
9. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di sei mesi mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, per comprovati motivi previsti dalla legge e dai regolamenti di dottorato, nei casi di maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia. La frequenza al corso di dottorato può inoltre essere sospesa per l'iscrizione al TFA per l'intera durata del corso.
10. Il dottorando non può contemporaneamente essere iscritto a una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, si impegna a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato.
11. Gli iscritti a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere la sospensione, esclusivamente per poter concludere il percorso di studi già avviato, delle attività del dottorato, per un periodo massimo di sei mesi dall'inizio effettivo del corso, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, il quale potrà anche, ove ne ricorrano le condizioni (es.: affinità tematiche con il percorso didattico e di ricerca del dottorato), considerare equivalente l'attività svolta dal dottorando durante il concesso periodo di sospensione.
12. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
13. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
14. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge
15. La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.
16. Durante il corso, il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.
17. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, ai fini delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché gli attestati delle eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno.
18. Il Collegio dei docenti può proporre con delibera motivata, sentito il parere del tutor e sentito il dottorando, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a) giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità.

### **ART. 13 – Redazione della Tesi e Esame finale**

1. Il titolo di Dottore di ricerca ("Dott.Ric." o "Ph.D.") è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese. Alla tesi è inoltre allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi viene valutata da almeno due valutatori, di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, anche appartenenti a istituzioni estere esterne all'Università.
4. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
8. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

### **ART. 14 - Procedura conseguimento titolo**

1. Alla fine del terzo anno di corso il dottorando presenta all'Ufficio Dottorati dell'Università apposita istanza per l'ammissione all'esame finale, indirizzata al Rettore e corredata da:
  - a) tesi di dottorato, in formato pdf, redatta in lingua italiana o inglese (o in altra lingua previa autorizzazione del Collegio) corredata da una sintesi in lingua inglese;
  - b) relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
  - c) relazione del tutor.
2. Il Collegio dei docenti, ricevuta la documentazione dall'Ufficio Dottorati, autorizza o meno l'invio della tesi ai valutatori esterni.
3. I valutatori hanno a disposizione n. 30 giorni per redigere un giudizio analitico scritto sulla tesi secondo le seguenti tre tipologie:
  - a) approvazione della tesi anche con eventuali piccole modifiche (ammissione esame finale);
  - b) tesi non approvata con rinvio a nuova valutazione dopo un periodo non superiore a sei mesi trascorsi i quali la tesi è nuovamente esaminata dai valutatori. I valutatori non possono concedere ulteriori periodi di proroga e pertanto anche in caso di secondo giudizio negativo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.
4. A seguito di ammissione della tesi alla discussione il dottorando consegna all'Ufficio Dottorati:

- a) n.1 copia cartacea e n. 3 copie su cd della tesi di dottorato redatta in lingua italiana o inglese (o in altra lingua previa autorizzazione del Collegio) corredata da una sintesi in lingua inglese debitamente firmate dal Coordinatore del dottorato e dal tutor;
  - b) n.1 frontespizio della tesi debitamente firmato dal Coordinatore del dottorato e dal tutor;
  - c) relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
  - d) relazione del tutor.
5. Il dottorando è tenuto a inviare ai membri della Commissione giudicatrice per l'esame finale la tesi di dottorato.

#### **ART. 15 - Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca**

1. L'esame finale si svolge sulla base di un colloquio avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione appositamente nominata con Decreto Rettorale.
2. La discussione della tesi finale è pubblica.
3. Il titolo è rilasciato dal Rettore che ne certifica il conseguimento.
4. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati. I candidati, avuta notizia dall'Amministrazione della data stabilita, devono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi. La copia della tesi deve pervenire ai membri della Commissione almeno 15 giorni prima della data stabilita.
5. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Ai sensi dell'art. 8, comma 12 del DM 226/2021, è composta, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art.3, comma 2 del DM 226/2021. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
6. Il Collegio dei docenti può individuare due membri supplenti.
7. Non possono far parte della Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
8. Una volta costituita, la Commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi. Decorso detto termine senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Nel caso di un Corso di dottorato comprendente curricula scientificamente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, composte da docenti ed eventualmente da esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari di riferimento dei singoli curricula.
10. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
11. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
12. Entro 30 giorni dalla discussione della tesi e dalla approvazione degli atti della Commissione, da parte del Rettore, una copia della tesi sarà depositata in formato elettronico nella banca dati ministeriale. Copia della stessa sarà altresì depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

**ART. 16 - Internazionalizzazione e co-tutela tesi**

1. L'Università Suor Orsola Benincasa, al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. Le proposte di istituzione di dottorati internazionali, approvati dal Senato Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aspetti finanziari, devono essere avanzate secondo l'art. 3 del presente regolamento corredate da uno schema di convenzione da sottoscrivere con i partner.
3. La convenzione dovrà comunque contenere:
  - a) il progetto formativo del dottorato;
  - b) l'apporto scientifico-formativo, organizzativo e finanziario da redigere secondo criteri di reciprocità;
  - c) il mutuo riconoscimento del titolo o il rilascio di titolo congiunto o il rilascio di titolo multiplo;
  - d) l'eventuale scambio di studenti finalizzato alla creazione di un'integrazione culturale internazionale;
  - e) l'eventuale riconoscimento di CFU;
  - f) il piano finanziario con i costi relativi, anche, alla mobilità docenti-studenti;
  - g) l'eventuale numero di tutors stranieri dedicati al progetto;
  - h) la durata della convenzione almeno pari alla durata dell'accREDITAMENTO;
  - i) la commissione e le modalità di ammissione;
  - j) la commissione finale.
4. L'Università Suor Orsola Benincasa può inoltre stipulare accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi che prevedono l'elaborazione di una tesi finale di dottorato sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università Suor Orsola Benincasa e di un docente dell'Università partecipante.
5. I programmi di co-tutela sono regolati da convenzioni che disciplinano le modalità di attuazione del programma e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) il dottorando inserito in un programma di co-tutela deve iscriversi anche presso l'Università in accoglienza, senza contribuzioni aggiuntive, e deve aver garantita dalla propria Università la copertura assicurativa contro gli infortuni;
  - b) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
  - c) nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse dall'Università Suor Orsola Benincasa;
  - d) redazione e discussione della tesi nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
  - e) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi nominati dalle due istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri. I Direttori di tesi partecipano alla discussione della tesi ma non alla valutazione;
  - f) ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della

Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di.....";

- g) la co-tutela di tesi di dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
- h) la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie;
- i) al termine di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

#### **ART. 17 - Certificazione Doctor Europaeus**

La certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus* potrà essere rilasciata dal Rettore, con delibera del Collegio dei Docenti, a condizione che sussistano le seguenti quattro condizioni:

1. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
2. presenza nella commissione d'esame finale di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa; tale componente non può coincidere con uno dei referee;
3. discussione di parte della tesi in una lingua diversa da quella ufficiale del paese in cui la tesi viene discussa;
4. durante il dottorato, soggiorno di studio e ricerca di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.

I dottorandi dovranno farne richiesta ai docenti coordinatori dei corsi di dottorato entro il primo semestre del terzo anno. Il Collegio dei Docenti, verificata la presenza dei requisiti richiesti, inoltra la richiesta al Rettore per il rilascio della certificazione.

La dicitura *Doctor Europaeus* con il logo dell'Unione Europea sarà apposta sul diploma di Dottorato.

#### **ART. 18 - Norme transitorie ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. Rimane ferma l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato ai Corsi attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.